

Affidamento  
familiare

CONTRIBUTI

24  
ventiquattro



## Alcune riflessioni in merito alla legge 149/01 sull'affidamento familiare\*

1. *Proposte e sperimentazioni in Italia e in Europa*; 2. *Esperienze all'estero*

### 1. Proposte e sperimentazioni in Italia e in Europa

Ci dice l'interessante ricerca del 30 giugno 1999 svolta dal Centro di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza qui presentata che in tutta Italia, oggi, ci sono circa 10.200 minori in affidamento e, aggiungiamo noi, secondo i dati tratti dalle più recenti relazioni dell'ANFAA (Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie), più di 20.000 in istituto (in affidamento il 30% degli assistiti).

Più interessante diventa il dato se lo si paragona a quelli emersi dagli Atti del convegno tenutosi a Milano il 13 novembre 2000 su iniziativa del CAM (Centro ausiliario minorile)<sup>1</sup>; secondo questi dati nel Regno Unito i ragazzi in affidamento familiare sono oggi 55.300 (vale a dire il 75% degli assistiti) e in Germania sono 45.000 (con analogo percentuale rispetto ai minori assistiti).

Almeno dal punto di vista numerico, quindi, l'affidamento familiare a tuttora in Italia ha deluso le aspettative, mancando ad alcune promesse e purtroppo la nuova formulazione della legge 184 del 4 maggio 1983, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, secondo i dettami della legge 149 del 28 marzo 2001, *Diritto del minore ad una famiglia, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»*, non ha corretto con sufficiente vigore, e nei punti nevralgici, gli errori e le lacune; l'impressione è che la nuova legge sia stata scritta e promulgata da persone fornite di notizie teoriche, che non hanno mai fatto un affidamento in vita loro.

La riforma della legge 149/01 non sembra in grado di fornire un'adeguata risposta alle problematiche che emergono dalla lettura dei dati relativi alla ricerca in esame, per esempio laddove si parla del lavoro dei giudici tutelari: il legislatore non sembra essersi domandato perché il 73% circa degli affidamenti in corso nel 1999 sia di tipo giudiziario e perciò affidato al tribunale per i minorenni e solo il 26%

\* Francesca Ichino Pellizzi, avvocato, già giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Milano, membro del comitato scientifico del CAM (Centro ausiliario minorile).

<sup>1</sup> CAM (a cura di) *Italia - Europa. Alla ricerca di nuovi modelli di tutela per l'infanzia e l'adolescenza*, Milano, F. Angeli, 2001.

sia di tipo consensuale e perciò di competenza del giudice tutelare.

E quando, all'art. 4, ordina ai servizi sociali di «presentare ai giudici tutelari e al tribunale per i minorenni, una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza al minore» non si preoccupa di verificare i dati allarmanti provenienti da svariate ricerche, dalle quali emerge il disinteresse all'affido familiare dei giudici tutelari, né mette freni al loro tendenziale rinvio dei casi meno semplici al tribunale per i minori.

A molte cose la legge 149/01 poteva rimediare, oltretutto:

- al **carente interessamento** dei giudici tutelari nei riguardi dei pochissimi affidi consensuali anche alle molto carenti anagrafi dei minori (solo due in Italia, per quel che ci consta, quelle di Piemonte e Lombardia);
- allo **scarso rispetto della legge** da parte di alcune amministrazioni locali che dispongono ricoveri in istituto (pagando senza fiatare fior di rette) in una quantità di situazioni in cui sarebbe stato possibile, anzi per legge **obbligatorio**, cercare “un conveniente affido familiare”;
- alle **scarse risorse** dei servizi sociali in tema di recupero delle famiglie d'origine, recupero che, si badi bene, non si basa soprattutto su aiuti economici, ma su aiuti terapeutici (gruppi di alcoolisti anonimi o di tossicodipendenti, o di aiuto a donne maltrattate e via dicendo) psicoterapie personali o sistemico-relazionali ecc.

Anche i tribunali per i minorenni potrebbero correggere il tiro dei loro decreti, impegnando i servizi a fare programmi di affido più realistici e circostanziati, e a dare **istruzioni più concrete** sia alle famiglie affidanti che a quelle affidatarie.

Altro dato molto inquietante rilevato dalla ricerca, ma non dal legislatore, è quello del contributo economico assegnato agli affidatari dalle singole amministrazioni locali.

Al riguardo emerge, secondo la ricerca, che il 36% degli affidi intrafamiliari (cioè a nonni, zii, ecc.) e il 16% degli eterofamiliari non può contare su alcun contributo mensile.

Questa assurda situazione, la quale presuppone che gli affidatari siano o della gente molto abbiente, oppure degli eroi, non tocca minimamente la flemma del legislatore della legge 149/01, che al riguardo, in più riprese, si limita a ripetere (art.5, comma 4) che «lo Stato, le Regioni, gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengo-

no con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria». Espressione più vaga e meno impegnativa di così davvero il legislatore non poteva trovare.

Anche la famiglia affidataria, dunque, ha dei bisogni, per quanto il giudice Fadiga, in occasione del convegno *Una famiglia per crescere*, tenutosi a Rimini il 4 dicembre 1999, abbia rilevato come lo scarso sviluppo dell'affidamento familiare non sia assolutamente dovuto alla mancanza di affidatari.

Sì, certo di famiglie potenzialmente disponibili ce ne sono, di campagne pubblicitarie se ne fanno, ma è anche vero che le famiglie allo stato attuale sono ben lontane dal costituire una **risorsa** paragonabile agli istituti, per strutturazione, stabilità, sicurezza economica e convinzione circa quello che stanno facendo.

E, invece, la legge ci dice che dovremo averne pronte delle centinaia perché alla data del 31 dicembre 2006 il ricovero in istituto dovrà essere superato!

Oltre alle problematiche che emergono dalla lettura della legge 149/01, vanno sottolineati anche alcuni elementi positivi, quali i punti in cui la legge colma lacune da molti anni lamentate e introduce qualche provvedimento veramente innovativo.

L'art. 5, primo comma, dice, ad esempio, in modo chiaro e perentorio, che l'affidatario esercita i poteri connessi ai rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, questione su cui si è disputato per anni dissennatamente, dal momento che gli affidatari "fanno le veci dei genitori" e non si vedrebbe come potrebbero farlo se si escludessero gli ambiti dell'insegnamento scolastico e delle necessità terapeutiche degli affidati.

Ma la novità vera e più importante è quella contenuta nel seguito dell'art. 5, laddove si dice che «l'affidatario deve essere sentito nei provvedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità, relativi al minore affidato».

Questa obbligatoria presenza in tribunale degli affidatari, considerata in un recente passato disdicevole e scorretta, sempre per la presunta ambiguità dell'*animus* dell'affidatario, del cui totale disinteresse si dubitava, viene oggi accettata, anzi richiesta, per la vera difesa dell'interesse del minore.

È un grosso riconoscimento che eleva il livello di importanza e di qualità degli affidatari nel concetto dei servizi sociali e di tutti.

È dovere degli anziani aiutare i più giovani a non ripetere gli errori del passato, e mi pare che uno degli errori che si fecero negli anni compresi tra il 1967 e il 1970, subito dopo il congresso di Strasburgo e la successiva legge 431 del 5 giugno 1967, *Modifiche al titolo VIII del*

libro I del Codice civile, "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale", che introdusse nel nostro ordinamento giuridico la cosiddetta **adozione speciale** (non ancora l'affido) fu di nutrire diffidenza verso gli aspiranti all'adozione (eravamo in piena febbre per il boom delle adozioni) e, nel nostro Tribunale minorile di Milano, anche verso gli aspiranti all'affido familiare.

Allora, infatti, sedici anni prima della legge 184/83, avevamo iniziato, assieme al Comune di Milano, a "sistemare" in affido i bambini ultraottenni in stato di abbandono che il legislatore aveva escluso dal beneficio dell'adozione, pensando che mai si sarebbero potute trovare famiglie per bambini così grandicelli. Invece gli aspiranti ci furono. Ricordo che essi erano guardati con un po' di diffidenza, come gente da valutare attentamente, quasi si trattasse di ladri di bambini o quantomeno di persone che tendevano all'appropriazione.

Gli affidatari, in particolare, erano sì festeggiati e ringraziati, ma considerati come puri strumenti che dovevano **tacere, obbedire**, non sapere tutto del caso e non comparire possibilmente mai davanti al Giudice (parlo dei primissimi tempi). Gente senza diritti e con molti doveri di cui veniva continuamente portata alle stelle l'**oblatività**, nel costante timore che potessero avvicinarsi all'affido **per interesse**.

A più di vent'anni da allora colpisce il confronto fra le mie sensazioni di allora e i risultati quasi identici di una ricerca della Provincia e del Comune di Torino, affiancati dall'ANFAA, risultati pubblicati nel dicembre 2000, quindi recentissimi, nel bel libro del sociologo Franco Garelli<sup>2</sup> che individua nella **disinformazione degli affidatari** una delle maggiori cause di disamore da parte delle famiglie disponibili.

Dice Garelli: «Nel caso dell'intervento del tribunale, la maggioranza delle famiglie intervistate dichiara che mai o solo in casi eccezionali, ha rapporti con il giudice: sembra quasi che gli affidatari, nella realizzazione dell'affido, siano considerati sì operatori sociali volontari, ma non interlocutori né collaboratori da convocare e consultare con una certa regolarità».

Questa stessa impressione si ricava dalla lettura dei dati forniti dalla ricerca.

Nel campione torinese si registrano diversi livelli di carenza a seconda dell'area considerata. Nel 40% circa dei casi le famiglie non sono state messe sufficientemente a conoscenza delle caratteristiche biografiche del minore e del suo contesto. Il livello di disinformazione aumenta rispetto all'area della progettualità: più del 50% del cam-

---

<sup>2</sup> Garelli F., *L'esperienza delle famiglie e i servizi*, Roma, Carocci, 2000.

pione non dispone di sufficienti dati sul progetto relativo al minore, più del 60% sul progetto relativo alla famiglia d'origine. Infine, le conoscenze circa i supporti disponibili variano: un 80% non è al corrente della possibilità di accedere ai benefici di legge a proposito del congedo per maternità/paternità<sup>3</sup>, un 40% non sa di altri potenziali sostegni da parte dei servizi, e un 20% non è informato sulla procedura del rimborso spese.

Ancora una volta, sembra mancare sul versante istituzionale l'attenzione a operare su quei pochi elementi "governabili" (informazioni, risorse, sostegni) che possono **ridurre l'incertezza** dell'affido. Peccato, perché il passaggio di informazioni è un fattore determinante nel costruire una relazione di fiducia tra operatori e affidatari: questi ultimi, se resi partecipi del progetto complessivo, si sentono considerati meno come "risorse" e più come collaboratori, corresponsabili nella gestione del percorso.

Continua Garelli:

Un aspetto che resta soggetto ad una certa imprevedibilità è la definizione della durata dell'affido: ciò perché non sempre le problematiche ad esso sottese giungono a risoluzione entro i tempi previsti dal calendario istituzionale.

Nell'area torinese, la grande maggioranza delle famiglie (83%) ha siglato l'affido con un impegno scritto ovvero una sorta di contratto tra le parti. Ciononostante, solo al 37% di esse sono stati precisati i tempi previsti per la sua chiusura. Questo dato contravviene la normativa, secondo la quale nei provvedimenti di affidamento deve essere indicato il periodo di presumibile durata di esso. Nei rimanenti casi, i tempi non sono stati definiti per nulla (38%) o solamente in modo vago e approssimativo (25%).

Si può dire che sono per primi i giudici a non saperlo, però bisognerebbe almeno illustrare all'affidatario le ragioni di questa indeterminatezza.

Sono errori da non ripetere: una mentalità nuova va acquisita soprattutto dai servizi sociali che devono accettare questa difficoltà: cioè prendere coscienza dell'ambivalenza intrinseca dell'affido e degli affidatari, che sono sì degli utenti del servizio perché hanno bisogno di molti aiuti, ma sono soprattutto dei **collaboratori** i quali strada facendo acquisiscono una **professionalità** e che vanno trattati col rispetto dovuto a dei colleghi e non come degli incompetenti.

<sup>3</sup> Ichino Pellizzi F., Zevola M., *I tuoi diritti. Affido familiare e adozione*, Milano, Hoepli, 2002.

L'assistente materna, ci diranno i francesi, come vedremo, nella misura in cui si sente riconosciuta come partecipe all'attuazione di un progetto, riesce a esprimere meglio le sue osservazioni e le sue opinioni. Si tratta quindi di un lavoro di **partnerariato** tra due professioni che hanno statuti differenti, ma che per il bene del minore affidato agiscono in maniera complementare. Questo lavoro di **partnerariato** non esclude, però, un certo controllo da parte dell'assistente sociale, controllo che dovrà essere esplicitato all'assistente materna fin dall'inizio.

Il servizio deve dunque affinare le modalità di lavoro con le coppie affidatarie: ciò significa reinterrogarsi sul ruolo di tutti gli attori dell'affido, in particolare degli assistenti sociali. Le assistenti sociali, che si sono sentite minacciate nel loro sapere e nel loro ruolo, devono accettare di ridiscutere la loro funzione, lasciando il campo libero alle assistenti materne per l'accoglienza e la conduzione del quotidiano, e devono cercare di sostenere le assistenti materne e gestire gli incontri minore/genitori.

Da una mentalità, più che dai rimborsi spese e da tutto il resto, dipende, a mio avviso, la disponibilità delle famiglie affidatarie e lo dico perché per venticinque anni ho sentito nei gruppi di affidatari le lamentele a questo proposito.

Da ciò dovrebbe discendere in modo naturale una maggiore **visibilità** della categoria degli affidatari soprattutto se si volesse accogliere il **modello francese** di *placement familial* con il professionalizzarsi delle madri che dopo un breve corso di sei mesi, acquistano la qualifica di *assistantes maternelles*.

Quanto al pericolo che una famiglia sia attratta dall'affido solo per motivi di interesse economico, l'importante, ci dicono i francesi, è che l'accoglienza del minore non rappresenti l'unica fonte di reddito per quella famiglia.

Purtroppo, Cenerentola delle riforme resta questa dell'affido dove, come si è visto, al quarto comma dell'art. 5 conclusivo di tante belle premesse, il legislatore non dice che gli enti locali sono obbligati a intervenire con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria. Sarebbe stato fondamentale stabilire almeno l'obbligatorietà di un adeguato rimborso spese agli affidatari, di una copertura assicurativa e di altre provvidenze che, per fortuna, al di là della legge vengono già abitualmente erogate dagli enti locali più sensibili; e magari sarebbe stato utile un accenno e un invito a quell'accorpamento dei piccoli Comuni che risolverebbe il problema della loro povertà.

Dopo l'**informazione**, occorre la **formazione** delle famiglie affidatarie. Per citare un esempio tratto da un'altra realtà europea, la for-

mazione delle cosiddette assistenti materne a Parigi comprende quattro punti fondamentali di studio:

- i ritmi di sviluppo del bambino;
- i rapporti con la famiglia d'origine;
- gli obiettivi dell'affido;
- il quadro **giuridico e istituzionale** cioè l'insieme delle leggi e regolamenti che governano l'affido.

Questo ultimo punto è il più importante e uno di quelli che abbiamo indicato come di possibile immediata realizzazione.

Sarebbe opportuno che all'inizio di ogni affido l'assistente sociale consegnasse al principiante affidatario un fascicolo contenente il testo della legge 184/83 aggiornato dalla legge 149/01 e l'eventuale Regolamento affidi del proprio Comune, come avviene a Milano e a Torino. Inoltre, si dovrebbero mettere in luce non solo i doveri, ma anche i diritti dell'affidatario, quali:

- il diritto di rappresentanza negli **organismi scolastici** e con le **autorità sanitarie**;
- i diritti relativi ai **problemi del lavoro** (lavoratrici madri affidatarie);
- il diritto di avvalersi delle strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari di volontariato;
- il diritto soprattutto di **essere sentiti in tribunale** nei provvedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità che riguardano **la sorte del minore**, cosa che era assolutamente esclusa prima di queste modifiche (in omaggio proprio a quel clima di cui parlavamo prima, di "tegnirli bassi", come dicono i Rusteghi goldoniani a proposito delle proprie mogli: «soprattutto tegnerle basse!»);
- infine, il **diritto** di conoscere un programma in cui si prospettino anche dei **propositi** circa la presumibile durata dell'affido.

E c'è qualcosa da dire all'affidatario anche a proposito di quel termine massimo di **ventiquattro mesi** che dovrebbe distruggere la categoria dei famigerati affidi *sine die* e che invece è messo in grave crisi dalla legge stessa, quando essa sancisce la prorogabilità dell'affido anche oltre i 24 mesi, da parte del tribunale per i minorenni, «qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore». Bisognerebbe istruire gli affidatari circa la differenza tra **affidi assistenziali** e **affidi giudiziari** nei quali ultimi ben difficile è fare dei pronostici (non avere paura di consigliar loro qualche pagina di un manuale su questo importante argomento).

Purtroppo questa differenza fondamentale fra affidi assistenziali, per i quali è più possibile stabilire un termine, e giudiziari, non viene tenuta abbastanza presente né viene abbastanza illustrata.

Il cosiddetto **affido sine die** costituisce una costante della storia dell'affidamento in Italia e un elemento trasversale presente in tutte le realtà geografiche indagate nell'ultimo decennio (Bologna 1994; Trento 1995; Udine 1997; Genova 1997).

A fronte del 60% di famiglie alle prese con un affidamento senza confini temporali (in attesa cioè di sviluppi), vi è un 10% di casi che denuncia la totale assenza di informazione circa le modalità di risoluzione dell'affido.

Però, pensiamo per esempio al caso in cui l'affido sia diretto a proteggere un bambino dalla condotta pregiudizievole di uno dei due genitori, in un contesto da art. 330 cc e seg.

Delle situazioni di semiabbandono con **genitori incapaci** di organizzarsi e di organizzare una famiglia, ma non a tal punto da giustificare il provvedimento estremo dell'adozione si era occupato fin dal 1983 l'allora presidente del Tribunale per i minorenni di Torino Paolo Vercellone, che le assolveva scrivendo:

Dovunque, lo strumento dell'affido familiare è stato ritenuto prezioso in queste situazioni in cui bambini e adolescenti possono crescere bene nella famiglia affidataria, mantenendo contatti significativi con i propri genitori naturali, sprovveduti sì, ma non inesistenti<sup>4</sup>.

È pacifico che anche da parte dei tribunali che hanno interpretato nel modo più rigoroso il criterio della temporaneità dell'affido, oltre agli affidi temporanei con conseguente relativamente rapido rientro in famiglia (che sono purtroppo una minoranza) vengono effettuati molti altri tipi di affidamento a lungo o lunghissimo termine (come quelli che addirittura decretano come traguardo, la maggiore età oltre la quale, come è noto, il minore è libero di stare dove vuole).

Anche a questo proposito forse è importante ricordare che ciò che caratterizza l'affido rispetto all'adozione non è tanto la temporaneità, quanto il mantenimento dei rapporti minore - famiglia d'origine.

Due buone notizie di avvenimenti concreti più che di programmatiche considerazioni sono le seguenti:

---

<sup>4</sup> Vercellone P., *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento familiare. Prime osservazioni*, in «Giurisprudenza italiana», 1983, parte IV.

- la Provincia di Milano ha fatto partire dal gennaio 2002 un seminario previsto di 6 mesi con un programma per la formazione di famiglie affidatarie professionali affidato a quattro gruppi di lavoro diretti da psicologi di grande esperienza nel campo dell'affidamento familiare;
- ancora a Milano, nell'anno in corso sono state convocate al CAM dodici famiglie che per prime hanno aderito alla proposta del *Bed and breakfast* o per lo meno aderito a conoscerne le modalità.

Si tratta dell'accoglienza di adolescenti, e persino di giovani maggiorenni con problemi anche penali, tipo "messa alla prova" ecc. purché impegnati di giorno a scuola o in un lavoro (anche borsa-lavoro). La famiglia, in genere, come abbiamo visto a Parigi, mette a disposizione un locale della sua casa, un'accoglienza cordiale, prima colazione e pasto della sera insieme. In genere il ragazzo dice con le labbra: «Vengo solo per avere un alloggio!», ma se parlasse col cuore direbbe: «Vengo perché ho tanto bisogno di sapere se posso essere amato da qualcuno».

Un educatore o assistente sociale del Comune tiene, ove occorre, i contatti ragazzo-tribunale ed esegue un monitoraggio dell'intera operazione.

Questo è in sintesi il significato dell'operazione *Bed and breakfast* che parte quest'anno a Milano.

Di questa sperimentazione è *sponsor* il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## 2. Esperienze all'estero

Sono di un certo interesse alcune esperienze straniere raccolte sia in occasione del convegno CAM dello scorso anno, sia in un viaggio di studio a Parigi fatto con un piccolo gruppo di ricerca (CAM - Regione), ormai dieci anni fa.

I francesi fanno risalire le loro notizie sul *placement familial* a una legge del 1977 che ha segnato l'inizio delle "assistenti materne" dotandole di uno statuto e inserendole nel codice settore del diritto del lavoro. Naturalmente questo non vuol dire che siano state soppresse le famiglie affidatarie non professionali per loro scelta e tutti segnalano la distinzione tra famiglia affidataria normale e famiglia affidataria professionale.

Gli inglesi partono dal *Children Act* del 1989, cioè dodici anni dopo i francesi. Per i tedeschi la cosa è un po' più complicata perché ogni regione germanica (come Baviera, Saarland, Sassonia, Westfalia ecc.) ha una propria diversa organizzazione, buona però se è vero che hanno normalmente 45.000 tra bambini e adolescenti in affido.

Il contratto di affido sia in Francia che nel Regno Unito viene firmato dall'assistente materna, da suo marito (si sta profilando anche il nascente ruolo di **padre affidatario**), dai figli maggiorenni, dal direttore del servizio sociale, dall'assistente sociale che seguirà l'affido e viene poi portato a conoscenza di tutti coloro che vivono sotto lo stesso tetto.

Per avere un'idea della ricchezza di proposte che viene avanzata in Europa va segnalato che gli inglesi attuano e propongono l'esperienza di **affidi a intervallo**, intelligente formula da applicare, per esempio, ai minori disabili, per dare un respiro, una pausa al duro impegno dei genitori; oppure quando i genitori sono alcoolisti e con problemi di droga e l'affido viene offerto assieme a un programma terapeutico.

I francesi distinguono tra affido diurno (8 ore al giorno) e affido permanente notte e giorno. L'affido diurno a Milano è già molto diffuso tra gli extracomunitari filippini, africani, non fra i cinesi che non accettano l'affido e preferiscono rispedire il bambino in Cina.

L'affido di questi bambini stranieri è un contributo alla realizzazione e alla evidenziazione di come può essere l'affido familiare consensuale, richiesto dalla famiglia naturale, omologato dal giudice tutelare a tempo breve e definito o a intervalli con giornalieri rientri del bambino in famiglia: insomma un affido come Dio comanda!

Esistono poi le cosiddette *familles logeuses*, vale a dire famiglie ospitanti che rappresentano per il ragazzo una tappa intermedia tra la sua fanciullezza e la fine dell'adolescenza, segnata dall'autonomia finanziaria, affettiva e abitativa.

La famiglia ospitante è per l'appunto quella del *Bed and breakfast* che sta partendo a Milano, per la quale i genitori affidatari non devono intervenire direttamente sul ragazzo, ma si può chiedere loro di esser presenti, di prestare attenzione ai suoi problemi, di chiacchierare con lui (ad esempio quando consuma con loro il pasto serale o la colazione del mattino).

Per il pasto del mezzogiorno il ragazzo percepisce un'indennità che, secondo le situazioni, può spender fuori o devolvere ancora alla famiglia ospitante, a seconda del suo programma di studio e di lavoro che è obbligatorio che egli abbia.

La famiglia *logeuse* o ospitante non percepisce alcuno stipendio, ma solo una **indennità** di affitto tra i 500 e i 1000 euro mensili e di mantenimento che non supera gli 11 euro al giorno, circa 22 mila lire, e il contratto è firmato dal direttore del servizio sociale, dall'educatore che verrà regolarmente a trovarlo, dalla famiglia e dal ragazzo stesso.

Si tratta di un **accordo amichevole** che può essere rescisso da ogni parte con il semplice preavviso di un mese.